

Legge regionale 31 gennaio 1989 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

**Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.**

### **CAPO III**

*Norme transitorie e finali*

#### **Art. 15**

*Norma transitoria*

**1.** Limitatamente all' anno 1989, le domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno pervenire alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il 31 marzo.

#### **Art. 16**

*(Rapporto al Consiglio regionale)(2)*

**1.** Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l'Assessore delegato alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

Note:

**1** Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

**2** Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2008